



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Consorzio Stabile PA.MO.TER S.c.r.l., Comes Tigullio S.r.l., Teas S.r.l. e S.IM.E.S. Tigullio S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Inglese e Giovanni Olivieri, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via alla Porta degli Archi, 3;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato *ex d.P.C.M. 11/10/2010*, in persona del Presidente *pro tempore*, e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

nei confronti di

C.S.I. – Consorzio Stabile per le Infrastrutture, in proprio e quale

capogruppo mandataria della costituita ATI con VIPP Lavori S.p.a., Sirce S.p.a. e Impresa Tre Colli S.p.a., rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Sarah Garabello, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 21/18;

VIPP Lavori S.p.a., Sirce S.p.a. e Impresa Tre Colli S.p.a., rappresentate e difese dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Sarah Garabello, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 21/18;

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2012, proposto da:

Grandi Lavori Fincosit. S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Mauceri, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via XII Ottobre, 2/63;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato ex d.P.C.M. 11/10/2010, in persona del Presidente pro tempore, e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

nei confronti di

C.S.I. – Consorzio Stabile per le Infrastrutture, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituita ATI con VIPP Lavori S.p.a., Sirce S.p.a. e Impresa Tre Colli S.p.a., rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Sarah Garabello, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 21/18;

VIPP Lavori S.p.a., Sirce S.p.a. e Impresa Tre Colli S.p.a., rappresentate e difese dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Sarah Garabello, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 21/18;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 321 del 2012:

della nota 8/3/2012 prot. n. 50 del Commissario Delegato recante comunicazione, all'ATI capeggiata dal ricorrente, dell'esclusione dalla gara per la progettazione ed esecuzione di tutte le opere necessarie per il recupero funzionale della copertura del tratto terminale del torrente Bisagno;

dei verbali di gara, ricevuti in data 14/3/2012 a mezzo raccomandata a.r., con i quali è stata disposta detta esclusione;

dei non conosciuti atti con i quali sono stati nominati i componenti della Commissione giudicatrice;

della nota 8/3/2012 di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria;

del non conosciuto provvedimento di aggiudicazione provvisoria;

dell'atto 19/3/2012 con il quale il Commissario Delegato non ha accolto la richiesta di riesame formulata dal ricorrente;

nonché

del non conosciuto provvedimento di aggiudicazione definitiva all'ATI controinteressata, in quanto esistente;

del non conosciuto provvedimento di consegna in via di urgenza dei lavori all'ATI controinteressata, in quanto esistente;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e, segnatamente, del bando di gara e del disciplinare di gara;

nonché

della nota 20/3/2012 prot. n. 102, con la quale il Commissario Delegato ha disposto il differimento dell'accesso agli atti;

nonché per la declaratoria di nullità e inefficacia

del contratto di appalto eventualmente stipulato tra il Commissario Delegato e l'ATI controinteressata;

quanto al ricorso n. 322 del 2012:

del provvedimento di esclusione (comunicato con nota 8/3/2012) dalla gara per la progettazione ed esecuzione di tutte le opere necessarie per il recupero funzionale della copertura del tratto terminale del torrente Bisagno, adottato come da verbale n. 11 del 13/2/2012 della Commissione giudicatrice;

dei verbali tutti della Commissione giudicatrice;

del provvedimento del Commissario delegato, comunicato con nota in data 6/3/2012, di aggiudicazione provvisoria a favore della controinteressata;

dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva;

di ogni altro atto antecedente, richiamato, presupposto e conseguente;

nonché, con primi motivi aggiunti, per l'annullamento

del provvedimento del Commissario delegato del 28/3/2012, n. 11, prot. n. 200, di aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore del R.T.I. controinteressato;

nonché, con secondi motivi aggiunti, per l'annullamento

del provvedimento commissariale 19/7/2012, n. 30, con il quale il Commissario ha disposto l'avvio della procedura per la stipula del contratto di appalto;

dell'atto del Commissario 19/7/2012, n. 341, mediante il quale è stato comunicato alla ricorrente il provvedimento n. 30 del 19/7/2012;

di ogni altro atto antecedente, richiamato, presupposto e conseguente rispetto a quelli sopra indicati.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Delegato *ex d.P.C.M.* 11/10/2010, di C.S.I. – Consorzio Stabile per le Infrastrutture, di VIPP Lavori S.p.a., Sirce

S.p.a. e Impresa Tre Colli S.p.a.;

Visto il ricorso incidentale proposto da C.S.I. - Consorzio Stabile per le Infrastrutture;

Viste le domande di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentate dalle ricorrenti principali;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato atto che, con precedente ordinanza n. 998 del 12 luglio 2012, la Sezione ha:

- disposto la riunione dei ricorsi in epigrafe;
- disposto una verifica, ai sensi degli artt. 63, comma 4, e 66, cod. proc. amm., al fine di accertare se, “sulla base di una corretta applicazione delle regole e conoscenze tecniche proprie della materia, sia ragionevole ritenere che le soluzioni tecniche rispettivamente proposte dai ricorrenti principali e dal raggruppamento aggiudicatario siano tali da alterare i caratteri essenziali del progetto definitivo posto a base di gara”;
- individuato l'organismo verificatore nel Dipartimento di ingegneria civile, chimica ed ambientale della Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Genova, con facoltà del Direttore del Dipartimento di delegare la verifica a un docente esperto nella materia interessata dall'appalto;
- assegnato al verificatore il termine di novanta giorni dalla comunicazione – o, se antecedente, dalla notificazione – dell'ordinanza

per il deposito della relazione conclusiva;

- fissato l'udienza pubblica del 15 novembre 2012 per il prosieguo del giudizio.

Preso atto che, a seguito di tale ordinanza, il Direttore del Dipartimento di ingegneria civile, chimica ed ambientale della Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Genova ha comunicato il nominativo del docente che provvederà alla verifica e le parti costituite hanno nominato i propri consulenti tecnici di parte.

Preso atto che:

- nelle more del giudizio, il Commissario delegato, con atto n. 30 del 19 luglio 2012, ha disposto l'avvio della procedura per la stipulazione del contratto con il raggruppamento aggiudicatario;

- in relazione a tale determinazione (espressamente impugnata con motivi aggiunti nel giudizio introdotto con il ricorso r.g. n. 322 del 2012), entrambe le ricorrenti principali hanno proposto istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti e dei provvedimenti impugnati nei due giudizi, allegando la sussistenza di una situazione di estrema gravità ed urgenza.

Considerato che la determinazione da ultimo citata non configura l'esercizio di attività provvedimentale e che, in attesa di conoscere le risultanze degli adempimenti istruttori disposti con la propria ordinanza n. 998/2012, il Collegio non dispone di elementi sufficienti per pronunciarsi circa la fondatezza delle censure di legittimità proposte dalle ricorrenti principali.

Considerato che, allo stato, prevale comunque l'interesse pubblico al celere avvio delle prestazioni che formano oggetto dell'appalto.

Ritenuto che, per tali ragioni, non possano trovare accoglimento le istanze cautelari come sopra proposte.

Considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

Preso atto, inoltre, che, con atto depositato in data 7 agosto 2012, il raggruppamento controinteressato ha proposto la sostituzione dell'organismo verificatore, allegando talune circostanze asseritamente indicative di una situazione di incompatibilità in capo al medesimo.

Considerato che tali circostanze riguardano, da un lato, un rapporto di collaborazione, limitato ad aspetti ("studio del traffico") estranei alle questioni dedotte nel presente giudizio, intercorso tra una delle ricorrenti e un dipartimento della Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Genova (diverso da quello incaricato della verifica) e, dall'altro, i rapporti professionali che legherebbero taluni docenti dell'Ateneo genovese alla Società di progettazione di cui si è avvalsa l'altra ricorrente.

Ritenuto che tali elementi non siano idonei a far venir meno la situazione di imparzialità dell'organismo pubblico incaricato della verifica (ossia del Dipartimento di ingegneria civile, chimica ed ambientale della Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Genova che, non avendo esplicato attività di sorta per conto di alcuna delle parti del giudizio, risulta completamente estraneo alle stesse) e, tantomeno, a costituire situazioni di incompatibilità a carico del docente incaricato del compimento delle operazioni peritali, siccome non interessato dai rilievi formulati dalla deducente.

Preso atto, infine, che, con il già citato atto 7/8/2012, il raggruppamento controinteressato insta anche affinché sia variato il quesito formulato dal Collegio al verificatore.

Ritenuto che anche quest'ultima istanza sia insuscettibile di accoglimento in quanto le modifiche proposte non varrebbero a rendere

più chiaro o preciso il quesito, il cui oggetto risulta aderente alle questioni prospettate dalle parti nel giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) respinge le istanze cautelari delle ricorrenti principali.

Respinge le istanze di sostituzione del verificatore e di modifica del quesito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luca Morbelli, Presidente FF

Angelo Vitali, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)